

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI TRIENNALI DEI  
PROFESSORI E DEI RICERCATORI DI RUOLO DELL'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 240/2010  
(emanato con decreto rettorale 29 novembre 2017 n. 522)**

**INDICE**

- Articolo 1 (*Oggetto e finalità*)
- Articolo 2 (*Processo di valutazione individuale di Ateneo*)
- Articolo 3 (*Domanda di partecipazione*)
- Articolo 4 (*Commissione di valutazione*)
- Articolo 5 (*Criteri di valutazione*)
- Articolo 6 (*Reclami*)
- Articolo 7 (*Norme transitorie e finali*)

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1  
(*Oggetto e finalità*)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il sistema di valutazione individuale, di seguito denominato "valutazione", per l'attribuzione delle classi stipendiali triennali successive alla classe iniziale, di seguito denominate scatti triennali, ai professori e ai ricercatori dell'Università luav di Venezia, al fine di riconoscere l'impegno complessivo dei singoli ed i risultati conseguiti e anche per promuovere il miglioramento della "performance" dell'Ateneo. Ai sensi del presente regolamento per professore e ricercatore si intendono i professori e i ricercatori universitari a tempo indeterminato dell'Università luav di Venezia.
2. Lo scatto triennale si riferisce al triennio successivo rispetto all'inquadramento in cui è collocato il professore e il ricercatore; gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di maturazione del triennio.
3. L'esito della valutazione per gli scatti triennali consiste di un giudizio positivo/negativo, secondo quanto stabilito all'articolo 5, comma 4, del presente regolamento.

Articolo 2  
(*Processo di valutazione individuale di Ateneo*)

1. L'attribuzione dello scatto triennale è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo della valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale.
2. Il processo di valutazione è avviato annualmente dal rettore con la pubblicazione sul portale web dell'ateneo di apposito avviso e dell'elenco dei professori e dei ricercatori aventi diritto a partecipare alla procedura.
3. L'interessato presenta la domanda per l'attribuzione dello scatto triennale unitamente alla relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel triennio antecedente la maturazione del diritto allo scatto.
4. Il triennio di riferimento per la relazione di cui al precedente comma e per la relativa valutazione consiste nei tre anni accademici completi precedenti a quello in cui si è maturato il diritto. L'anno accademico ha inizio l'1 novembre e termina il 31 ottobre.

Articolo 3  
(*Domanda di partecipazione*)

1. I soggetti chiamati alla valutazione che intendono parteciparvi devono presentare domanda utilizzando il modulo allegato all'avviso. Le domande devono essere presentate inderogabilmente entro il termine stabilito nell'avviso.
2. Alla domanda deve essere allegata una relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nei tre anni precedenti l'anno di riferimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della legge 240/2010, redatta secondo lo schema indicato nell'avviso e approvata dal consiglio del dipartimento di afferenza.
3. I professori e i ricercatori che non hanno presentato la relazione triennale entro 12 mesi dalla data di maturazione del diritto allo scatto, oppure che hanno ricevuto una valutazione negativa, non possono richiedere l'attribuzione dello scatto prima che sia trascorso almeno un anno.
4. In caso di aspettativa senza assegni, il periodo triennale soggetto a valutazione dell'attività didattica è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 24 mesi.
5. In caso di congedi e assenze a qualunque titolo, diverse dalle tipologie di aspettativa senza assegni di cui al comma precedente, il periodo triennale soggetto a valutazione dell'attività didattica è ridotto a quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 12 mesi.
6. Gli scatti triennali non attribuiti convergono nel fondo di Ateneo per la premialità di cui all'articolo 9 della Legge 240/2010.

Articolo 4  
(*Commissione di valutazione*)

1. La valutazione è effettuata da una commissione nominata annualmente dal rettore, composta da n. 1 professore ordinario, n. 1 professore associato e n. 1 ricercatore dell'Ateneo, e da due componenti supplenti, individuati tra i professori e i ricercatori dell'Università luav di Venezia. Il professore ordinario presiede la commissione. La commissione viene nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

**TORNA ALL'INDICE**

2. Non possono far parte della commissione coloro che rientrano nell'elenco degli aventi titolo a partecipare ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento.
3. Della commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'articolo 6 della Legge 240/2010.
4. La commissione opera validamente con la partecipazione di tutti i componenti alle singole riunioni.
5. La commissione può avvalersi, compatibilmente con le attività da svolgere, di strumenti telematici di lavoro collegiale.
6. Per la partecipazione alla commissione non è previsto alcun compenso a carico del bilancio di ateneo.
7. Al termine dei lavori, la commissione esprime la propria valutazione sull'attribuzione dello scatto stipendiale, redigendo apposito verbale che, a cura del presidente, viene trasmesso al rettore per il tramite dell'amministrazione.
8. La commissione conclude i suoi lavori entro 30 giorni dalla nomina. Il rettore può prorogare il termine di altri 30 giorni a seguito di richiesta motivata da parte del presidente.
9. Nel caso in cui il rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
10. Gli atti sono approvati con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli uffici. Contestualmente il rettore dispone l'attribuzione degli scatti stipendiali ai docenti e ricercatori che hanno ottenuto un giudizio positivo. Il decreto è pubblicato sulla pagina web di ateneo.

(Articolo 5)  
(*Criteri di valutazione*)

1. Sono oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, l'attività didattica, di ricerca e gestionale effettivamente svolte.
2. Per i professori di I e II fascia:
  - la valutazione dell'attività didattica è positiva se nei tre anni accademici precedenti a quello in cui si matura lo scatto il professore ha svolto i compiti didattici affidati nel rispetto degli obblighi di legge;
  - la valutazione dell'attività di ricerca è positiva se nei tre anni solari precedenti a quello in cui matura il diritto allo scatto, il professore ha pubblicato e inserito sul catalogo di ateneo della produzione scientifica almeno due prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus nel triennio di riferimento.
3. Per i ricercatori:
  - la valutazione non riguarda l'attività didattica in quanto opzionale per il ruolo di ricercatore;
  - la valutazione dell'attività di ricerca è positiva se nei tre anni solari precedenti a quello in cui matura il diritto allo scatto il ricercatore ha pubblicato e inserito sul catalogo di ateneo della produzione scientifica almeno due prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus nel triennio di riferimento.
4. Ai fini della valutazione complessiva del triennio di riferimento le attività gestionali sono considerate esclusivamente per riconoscere riduzioni relative ai requisiti per la valutazione positiva dell'attività di ricerca.  
In particolare, i requisiti indicati ai commi 2 e 3 del presente articolo sono ridotti a un prodotto scientifico dotato di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzato su WoS o Scopus per coloro che, per almeno un anno nel triennio di riferimento, abbiano ricoperto uno dei seguenti incarichi, che non prevedono indennità di carica:
  - prorettore e delegati del rettore;
  - direttore della scuola di dottorato;
  - direttore di dipartimento;
  - direttore di corso di studio;
  - presidente o componente comitato unico di garanzia;
  - presidente o componente presidio qualità;
  - coordinatore o componente di commissioni e gruppi di lavoro di ateneo con incarico specifico del rettore.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 6

*(Reclami)*

1. Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale, avverso il decreto di approvazione atti è ammesso reclamo al rettore da parte degli interessati da presentare entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di ateneo. Il rettore, eventualmente avvalendosi di una commissione, decide nei 20 giorni successivi.

Articolo 7

*(Norme transitorie e finali)*

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le disposizioni qui contenute sono rivolte:

- ai professori nominati ai sensi degli artt. 18 e 24 –commi 5 e 6 della Legge 30.12.2010, n. 240, al compimento del primo triennio di effettivo servizio;
- ai professori ed ai ricercatori in servizio al compimento del triennio immediatamente successivo al completamento del biennio utile all'attribuzione dello scatto previsto dal regime giuridico previgente alla legge 240/2010.

2. Il presente regolamento è approvato dal consiglio di amministrazione, acquisito il parere del senato accademico, ed è emanato con decreto rettorale.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione del decreto rettorale ed è pubblicato nel sito di Ateneo <http://www.iuav.it/Ateneo1/Governo-e-STATUTO-RE/>